ALLEGATO

Dati minimi di cui è obbligatoria la comunicazione in caso di presentazione della domanda di indennità di compensazione

1. Denominazione del cereale

2. Quantitativo

3. Luogo di magazzinaggio

4. Dichiarazione attestante che :

   a) il cereale non proviene dal raccolto 1968 ;

   b) il cereale è stato raccolto nella Comunità ;

   c) il richiedente è proprietario del cereale ;

   d) il cereale è sano, leale e mercantile ai sensi del regolamento n. 237/67/CEE (modificato dai regolamenti n. 450/67/CEE e n. 525/67/CEE) e, per la segala, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 277/67/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/68 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 1968
che deroga temporaneamente al regolamento n. 901/67/CEE, relativo al regime per fissare in anticipo la restituzione su alcune esportazioni di semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato dal regolamento n. 767/67/CEE (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 6,

considerando che il regolamento n. 901/67/CEE della Commissione, del 24 novembre 1967 (5), relativo al regime per fissare in anticipo la restituzione su alcune esportazioni di semi oleosi, prevede, per le esportazioni di semi di colza in Algeria, la possibilità di fissare in anticipo la restituzione per un periodo che scade alla fine del sesto mese seguente quello della presentazione della domanda ;

considerando che attualmente è possibile quindi fissare in anticipo la restituzione per esportazioni da effettuare nella prossima campagna per un periodo abbastanza lontano ; che, d'altra parte, tenuto conto della transizione fra una campagna e l'altra, risulta impossibile prevedere l'andamento dei prezzi dei semi di colza in tale periodo ;

considerando che, allo scopo di eliminare il pericolo di speculazioni suscettibili di perturbare il mercato dei semi in questione nel corso della prossima campagna, occorre sospendere, fino al termine della presente campagna, la possibilità, prevista dal regolamento n. 901/67/CEE, di fissare in anticipo la restituzione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. 261 del 28. 10. 1967, pag. 3.
(5) GU n. 287 del 25. 11. 1967, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento n. 901/67/CEE non sono applicabili alle domande per fissare in anticipo la restituzione presentate nel periodo 18 maggio — 30 giugno 1968.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY